

Risposte domande Approfondimento Centrale dei rischi del 22 aprile 2020

Di seguito le risposte ai quesiti formulati nel corso dell'incontro, molti dei quali riscontrati durante il webinar, cui si rinvia (registrazione).

Per ulteriori approfondimenti in argomento, sia altresì consentito rinviare a Fiorucci, Controversie bancarie. Casi e soluzioni giurisprudenziali, Giuffrè Lefebvre, 2019, Cap. VI, Le Centrali rischi pubbliche e private (pagg. 313-368).

Maurilio Moscato 06:02 PM

Desidero cortesemente sapere se le altre banche dati tipo Crif e Expedia hanno gli stessi obblighi di informazione nei confronti del cliente

Si, le linee guida sono sostanzialmente le stesse, ad es. preavviso segnalazione negativa (ferme restando le peculiarità tipiche dell'operatività dei c.d. SIC). Utili indicazioni operative, al riguardo, nel Codice deontologico per le Centrali dei rischi private (ultima versione).

Maurilio Moscato 06:04 PM

Come si quantifica il danno subito da illegittima segnalazione?

Si rinvia alle indicazioni fornite nelle slides

Massimo Calamia 06:04 PM

un garante, segnalato come tale in centrale rischi, raggiunge un accordo transattivo con la banca che lo libera dalla propria obbligazione di garanzia; tuttavia la segnalazione in centrale rischi permane. Quali diritti può esercitare? grazie

Dando per scontata la legittimità della garanzia prestata, la CR mantiene traccia dei finanziamenti e delle garanzie segnalati anche dopo la loro chiusura. Gli intermediari possono però consultare solo i dati degli ultimi 3 anni.

Nell'ipotesi in cui il rapporto garantito venga ad estinguersi ma l'intermediario vanta ancora un credito verso il garante, questo dovrà essere segnalato tra i crediti per cassa. Le garanzie ricevute non devono essere più segnalate quando si estingue l'obbligazione del garante; la loro segnalazione cessa, inoltre, quando viene meno il rapporto garantito (Istruzioni CR Bankitalia)

Riccardo Martines 06:05 PM

Buongiorno sono Riccardo Martines:

Da quando vi è l'obbligo del preavviso di segnalazione a sofferenza?

Vale sia per i consumatori che per i non consumatori?

Si rinvia alle slides e alle risposte fornite durante il webinar

Vale per qualsiasi importo segnalato a sofferenza ovviamente?

Soglia minima di segnalazione a sofferenza 250 euro (Istruzioni Bankitalia in materia di Centrale dei rischi)

La sofferenza quanto tempo rimane segnalata nella centrale rischi?

la CR mantiene traccia dei finanziamenti e delle garanzie segnalati anche dopo la loro chiusura. Gli intermediari possono però consultare solo i dati degli ultimi 3 anni.

L'erronea segnalazione può derivare a seguito di un accertamento giudiziale del saldo?

Trib. Padova 9.3.2016, in ilcaso.it: se, per effetto dell'applicazione di commissioni e interessi illegittimi (in quanto usurari e/o anatocistici), la correntista viene segnalata

in Centrale dei rischi, la Banca è tenuta al risarcimento del danno non patrimoniale derivante da tale illegittima segnalazione

ANTONIO CATALANO 06:08 PM

mi riferisco a credito contestato in giudizio pendente

Luca De Gennaro 06:19 PM

Buongiorno. un pignoramento sul c/c non andato a buon fine perché non capiente, è oggetto di segnalazione?

Se si è nella fase esecutiva è verosimile che la posizione sia già segnalata a sofferenza. In generale, sono oggetto di segnalazione mensile i rapporti di affidamento per cassa e di firma, le garanzie reali e personali rilasciate agli intermediari in favore di soggetti dagli stessi affidati, i derivati finanziari e altre informazioni che forniscono elementi utili per la gestione del rischio di credito

Maurilio Moscato 06:20 PM

Se la segnalazione è legittima ma non è stata preventivamente comunicata che conseguenze ha nei confronti della banca? Non si ha diritto ad alcun risarcimento?

nel rinviare alle slides, evidenzio che l'ABF con le sue decisioni ha valorizzato alcuni importanti principi a tutela dei clienti. Per esempio: la classificazione "a sofferenza" non può scaturire automaticamente da un solo ritardo nel pagamento del debito; il cliente consumatore che non ha ricevuto il preavviso di segnalazione negativa non può per questo ottenere la cancellazione della segnalazione, che rimane valida se è legittima, ma può chiedere un risarcimento dell'eventuale danno subito, purché possa provarlo.

Fabrizio Mirko 06:22 PM

Buona sera Avvocato vi sono sul lato pratico elementi probatori da non tralasciare sia sull' an che sul quantum della segnalazione?

Si rinvia cortesemente alle slides e alle risposte fornite durante il webinar

Studio Legale Namio 06:22 PM

I terzi datori di ipoteca, in caso di mancato pagamento da parte del mutuatario, possono essere segnalati?

Sono comprese nella categoria di censimento garanzie ricevute le garanzie reali e personali rilasciate agli intermediari allo scopo di rafforzare l'aspettativa di adempimento delle obbligazioni assunte dalla clientela nei loro confronti. In particolare devono essere segnalate, previa valorizzazione dell'apposita variabile di classificazione, le garanzie reali esterne, cioè le garanzie reali rilasciate da soggetti diversi dall'affidato (ad es. terzo datore di ipoteca);

La segnalazione deve essere effettuata a nome del soggetto che ha prestato la garanzia.

L'obbligo di segnalazione della garanzia sorge contestualmente al perfezionamento dell'operazione garantita salvo che la garanzia venga acquisita successivamente; in tal caso la segnalazione decorre dal momento della effettiva acquisizione della stessa.

Nell'ipotesi in cui il rapporto garantito venga ad estinguersi ma l'intermediario vanti ancora un credito verso il garante, questo dovrà essere segnalato tra i crediti per cassa. Le garanzie ricevute non devono essere più segnalate quando si estingue l'obbligazione del garante; la loro segnalazione cessa, inoltre, quando viene meno il rapporto garantito (Istruzioni CR Bankitalia)

Rossano Iannone 06:24 PM

Per quanto riguarda i mutui c'è un preciso numero di rate impagate oltre le quali avviene la segnalazione?

si rinvia cortesemente alle risposte fornite durante il webinar

Ezio Donegatti 06:24 PM

Nel caso di segnalazione alla CR effettuata senza il necessario preavviso (indipendentemente dalla natura legittima o legittima) può procedersi comunque alla richiesta della liquidazione del danno patrimoniale o non patrimoniale? Certo previa dimostrazione della sussistenza ed equità !

Si rinvia cortesemente alle slides e alle risposte fornite durante il webinar

Ezio Donegatti 06:25 PM

correzione: non equità ma entità

Rossano Iannone 06:26 PM

Come difendersi nei confronti della banca che a seguito di un atto di citazione revoca il fido e, in caso di mancato rientro dello scoperto la banca procede a segnalazione?

Occorre circostanziare la singola fattispecie: esistenza o no dello stato di insolvenza che giustifica l'appostazione a sofferenza, esistenza presupposti per ritenere il recesso della banca arbitrario e simili

Fabrizio Mirko 06:29 PM

Buona sera avvocato in caso di cessione del credito la legittimazione passiva per la cancellazione effettuata dal cedente spetta è di quest' ultimo?

Segnalo un responso dell'ABF in argomento, sperando possa trarne utili spunti: l'ABF ha riconosciuto la legittimazione passiva dell'intermediario che svolge, per conto dello Special Purpose Vehicle (SPV), attività di servicing e di cash management, il quale, pur non essendo titolare del credito ceduto, ne cura la gestione e pertanto è nelle condizioni di potersi attivare per la cancellazione dalla Centrale dei rischi delle segnalazioni riconosciute illegittime (ABF Bari n. 5861/2019; ABF Roma n. 10060/2018; ABF Bari n. 23767/2018; Collegio di coordinamento ABF n. 6816/2018, in arbitrobancariofinanziario.it)

Paola Gabrielli 06:29 PM

Come può essere valutata la segnalazione alla Centrale Rischi di un credito oggetto di decreto ingiuntivo che a seguito di opposizione (dopo anni) viene dichiarato del tutto insussistente o parzialmente insussistente.

Se il credito è insussistente la segnalazione a sofferenza è illegittima

Gelsomina Marsillii 06:29 PM

ritiene proponibile un ricorso d'urgenza per rettifica segnalazione da sofferenza a credito contestato in pendenza di giudizio promosso dal correntista per usura ed anatocismo?

È un percorso tecnicamente perseguibile

Ezio Donegatti 06:30 PM

Dopo 36 mesi che succede?

La segnalazione in Centrale dei rischi non è più visibile da parte del sistema bancario

Sergio Sirna 06:31 PM

cosa pensa del seguente caso: cliente/debitore, in bonis, solvibile, decide di estinguere il rapporto con una banca in via stragiudiziale offrendo un pagamento a saldo e stralcio. La Banca accetta e il cliente provvede al pagamento del saldo e stralcio nei termini pattuiti. La Banca, tuttavia, senza fare alcuna menzione in sede di trattativa, a distanza di quasi due mesi, segnala a sofferenza il cliente-debitore (s.r.l.) per la somma residua eccedente, a dire dell'istituto, residua non recuperata e contabilmente messa in perdita, ai sensi dell'obbligo previsto dalla Circ. della Banca d'Italia n. 139/1991. Considerata la circolare e l'obbligo di segnalazione citato (cap. II, sez 5.5.), che a parere di chi scrive, afferisce ad una preesistente fase patologica tra banca e cliente, e non in una situazione in cui il cliente risulta in bonis che tratta la

chiusura di un rapporto in fase stragiudiziale, non appare la medesima del tutto illegittima e lesiva dei canoni di buona fede contrattuale?

Le Istruzioni di vigilanza di Bankitalia in materia di CR prevedono che la segnalazione a sofferenza sia rimossa quando i competenti organi aziendali, con specifica delibera hanno preso definitivamente atto della irrecuperabilità dell'intero credito oppure rinunciato ad avviare o proseguire gli atti di recupero;

Per gli aspetti relativi alla transazione (ad es. novativa o no), rinvio cortesemente alle risposte fornite durante il webinar

Elio Manica 06:31 PM

ma i 36 mesi da quando decorrono ? dalla segnalazione a sofferenza o dalla cessazione del rapporto ?

I 36 sei mesi decorrono dalla segnalazione

Antonio Porcelli 06:32 PM

Entro che tempi si può agire per un'illegitima segnalazione?

per il risarcimento del danno i tempi di prescrizione sono quelli del c.c. (ad es. 5 anni responsabilità extracontrattuale), Segnalo, se utile, Cass. 6921/2015: nel diritto al risarcimento del danno sia per responsabilità contrattuale che extracontrattuale, il termine di prescrizione comincia a decorrere, non già nel momento in cui il fatto del terzo viene a ledere l'altrui diritto, bensì nel momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, diventando percepibile e riconoscibile.

Davis Cutugno 06:34 PM

Perfezionatosi un accordo a saldo e stralcio di una posizione a sofferenza, mi capita spesso di leggere l'avviso della Banca secondo cui la perdita derivante dallo stralcio

sarà visibile agli altri intermediari per un periodo che va da un minimo di 24 mesi ad un massimo di 36, in base alle istruzioni della Banca d'Italia. Qual è la ratio di tale segnalazione? C'è un rimedio per evitare tale segnalazione che, a mio avviso, è comunque pregiudizievole, soprattutto quando il debito transatto era illegittimo?

L'impostazione da lei delineata appare (sostanzialmente) in linea con le Istruzioni di vigilanza in materia di CR di Bankitalia

Ciriaco Sassi 06:34 PM

debitore esecutato segnalato a sofferenza estingue intera esposizione a seguito aggiudicazione cespite cauzionale e chiusura riparto p.e.i.: per quanto tempo può permanere segnalazione? 36 mesi?

Risposta Bankitalia a quesito simile: Si resta registrati in CR anche dopo avere restituito il finanziamento per intero? Sì, perché la CR mantiene traccia dei finanziamenti e delle garanzie segnalati anche dopo la loro chiusura. Gli intermediari possono però consultare solo i dati degli ultimi 3 anni.

Riccardo Martines 06:34 PM

A partire da quale anno trovo i dati nella centrale rischi? Nello specifico è utile a dimostrare gli affidamenti ottenuti negli anni dal correntista per contrastare l'eccezione di prescrizione delle rimesse sollevato dalla banca in un accertamento giudiziale del saldo

Ai fini della dimostrazione della sussistenza e dell'entità dei fidi accordati ed utilizzati "di fatto" sono state valorizzate le risultanze della Centrale dei Rischi Bankitalia (accordato/utilizzato), che possono assumere valenza di prova privilegiata di natura confessoria dell'esistenza di un affidamento di fatto. Le segnalo di seguito alcuni riferimenti giurisprudenziali: Trib. Firenze 29.11.2018; Trib. Milano 29.11.2017; Trib. Massa 21.12.2017; App. Torino 26.7.2017.

Istruzioni di Banca d'Italia in materia di Centrale dei rischi (Cap. I, Sez. 1, § 3): gli intermediari possono utilizzare le informazioni acquisite dalla Centrale dei rischi

per fini di difesa processuale, sempre che il giudizio riguardi il rapporto di credito intrattenuto con la clientela.

Alessandra Lo bello 06:36 PM

Le informazioni raccolte dalla CR riguardano tutte le esposizioni debitorie della clientela. Riguardo alle aperture di credito su conto corrente, il censimento attiene e presuppone specifici obblighi assunti dalla banca di mettere a disposizione del cliente una certa somma o anche ascrivibili a concessioni temporanee di credito (mera tolleranza)?

Il dettaglio relativo alle segnalazioni delle aperture di credito in CR è illustrato nelle Istruzioni per le Centrale dei rischi di Banca d'Italia (aggiornamento febbraio 2020), cui per brevità rinvio.

Edmondo Torino 06:36 PM

potrebbe ripetermi quali sono gli "oneri" gravanti sulla banca affinché la segnalazione possa considerarsi legittima? o meglio, grava sulla banca l'onere di dimostrare che la segnalazione era legittima, oppure grava sul segnalato la prova dell'illegittimità della stessa?

Si rinvia cortesemente alle slides e a quanto illustrato al riguardo durante il webinar

Alessandra Lo bello 06:37 PM

E il valore probatorie del censimento

Ezio Donegatti 06:37 PM

Può costituire pregiudizio alla successiva causa di richiesta di ristoro del danno (attivata anni dopo l'evento) non avere prontamente attivato la procedura d'urgenza per ottenere la cancellazione alla CR?

In linea di carattere generale, il periculum (tutela d'urgenza) non è escluso dal decorso del tempo dal momento in cui la segnalazione è stata effettuata perché il danno può ragionevolmente verificarsi in un momento successivo al compimento della segnalazione illegittima, ossia quando il soggetto segnalato sia nella necessità di ricorrere al mercato del credito e si veda rifiutato il finanziamento in ragione della erronea segnalazione (Trib. Foggia 19.10.2018; Trib. Cassino 10.8.2018; Trib. Torino 26.6.2019).

Segnalo, se utile, Cass. 6921/2015: nel diritto al risarcimento del danno sia per responsabilità contrattuale che extracontrattuale, il termine di prescrizione comincia a decorrere, non già nel momento in cui il fatto del terzo viene a ledere l'altrui diritto, bensì nel momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, diventando percepibile e riconoscibile.

Riccardo Martines 06:37 PM

quali potrebbero essere queste ragioni?

Rosalba Campo 06:39 PM

buonasera, non mi è chiara la risposta alla precedente domanda, le stesse condizioni di segnalazione sono applicabili alla crif e alle altre banche dati?

Si, le linee guida sono sostanzialmente le stesse, ad es. preavviso segnalazioni negative (ferme restando le peculiarità tipiche dell'operatività dei c.d. SIC). Utili indicazioni operative, al riguardo, nel Codice deontologico per le Centrali dei rischi private (ultima versione).

Antonio Porcelli 06:39 PM

grazie

Gelsomina Marsillii 06:40 PM

Abbiamo riferimenti giurisprudenziali sulla valenza di prova della sussistenza di apertura di credito dalla visura storica centrale rischi?

Ai fini della dimostrazione della sussistenza e dell'entità dei fidi accordati ed utilizzati "di fatto" sono state valorizzate le risultanze della Centrale dei Rischi Bankitalia (accordato/utilizzato), che possono assumere valenza di prova privilegiata di natura confessoria dell'esistenza di un affidamento di fatto. Le segnalo di seguito alcuni riferimenti giurisprudenziali: Trib. Firenze 29.11.2018; Trib. Milano 29.11.2017; Trib. Massa 21.12.2017; App. Torino 26.7.2017.

Istruzioni di Banca d'Italia in materia di Centrale dei rischi (Cap. I, Sez. 1, § 3): gli intermediari possono utilizzare le informazioni acquisite dalla Centrale dei rischi per fini di difesa processuale, sempre che il giudizio riguardi il rapporto di credito intrattenuto con la clientela.

Davis Cutugno 06:41 PM

Il mio è un caso di transazione conservativo con pagamento in unica soluzione: non era un piano di rientro

Fabio Filograsso 06:41 PM

Buonasera, faccio un esempio: un soggetto viene segnalato illegittimamente dalla banca X. A seguito della segnalazione, il cliente riceve la revoca e la richiesta di rientro per affidamenti e altri finanziamenti anche dalle banche Y, W e Z. Queste revoche possono essere sufficienti per ottenere un risarcimento? O bisogna dimostrare anche di aver effettuato questi rientri?

Ai fini del risarcimento, come regola di carattere generale, occorre dimostrare il nesso di causalità tra illegittima segnalazione alla CR e pregiudizio subito (se imprenditore abitualmente oneri probatori attenuati, mai eliminati): c.d. danno-conseguenza

Antonia Paola Mastroianni 06:42 PM

nel caso in cui il cliente ha sottoscritto un accordo a saldo e stralcio, la segnalazione è comunque legittima?

Occorre valutare caso per caso la tipologia di accordo sottoscritto da banca e cliente per verificare il concreto impatto sulla segnalazione in CR.

Maria Elena D'Oronzo

per il dott. Marcelli: taluni tribunali non ritengono che l'estratto dalla C.R. sia valida prova della concessione del fido e, in mancanza dell'esibizione del contratto, hanno dichiarato l'avvenuta prescrizione delle richieste prescrizioni.

...delle richieste ripetizioni...

Riporto quanto già sopra risposto. Ai fini della dimostrazione della sussistenza e dell'entità dei fidi accordati ed utilizzati "di fatto" sono state valorizzate le risultanze della Centrale dei Rischi Bankitalia (accordato/utilizzato), che possono assumere valenza di prova privilegiata di natura confessoria dell'esistenza di un affidamento di fatto. Le segnalo di seguito alcuni riferimenti giurisprudenziali: Trib. Firenze 29.11.2018; Trib. Milano 29.11.2017; Trib. Massa 21.12.2017; App. Torino 26.7.2017.

Istruzioni di Banca d'Italia in materia di Centrale dei rischi (Cap. I, Sez. 1, § 3): gli intermediari possono utilizzare le informazioni acquisite dalla Centrale dei rischi per fini di difesa processuale, sempre che il giudizio riguardi il rapporto di credito intrattenuto con la clientela.

Ermanno Garola

“In un webinar che ho seguito nei giorni scorsi, avente lo stesso oggetto di quello di ieri, nella relazione di un Avvocato, si faceva riferimento, tra i requisiti sostanziali, all'obbligo della Banca di provare di aver effettuato una preventiva istruttoria di valutazione patrimoniale complessiva del soggetto considerato in sofferenza e di dovere dare prova di aver fatto questa istruttoria prima della messa in

sofferenza (vedi estratto dell'intervento nella slides allegate). Non avendo sentito, nell'intervento dell'Avv. Fiorucci, questa considerazione, gli chiedo:

- se la condivide;
- se esiste giurisprudenza al riguardo;
- e quali sono gli obblighi della Banca di fornirne prova, a semplice richiesta dell'interessato.”

Condivido questa impostazione. L'intermediario segnalante deve tenere traccia dei processi decisionali e delle valutazioni che lo hanno indotto alla segnalazione a sofferenza, al fine di dimostrare, soprattutto in sede giudiziale, la correttezza e diligenza (professionale) impiegata (in arg. Cass. n. 7958/2009; Trib. Belluno 22.3.2018; Trib. Milano 25.10.2018; Trib. Napoli 1.12.2017, www.ilcaso.it).